

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Intento all'esecuzione di opere di impermeabilizzazione di una copertura precipitava da un lucernaio sito all'altezza di circa m.10.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

il direttore tecnico ed il capo cantiere, nella ricostruzione dei giudici di merito, si sono ingeriti nell'esecuzione dei lavori da parte della sub-appaltatrice, di cui era dipendente la vittima (v. sentenza di primo grado, p. 17 "la ditta appaltatrice aveva addirittura posto il suo capo cantiere nella sostanziale direzione dei lavori oggetto di sub-appalto"). Da tale premessa è derivata l'affermazione della loro responsabilità, in quanto, tenuto conto della loro ingerenza, avrebbero dovuto assicurare la predisposizione di idonei dispositivi di sicurezza, di cui si è, invece, accertata l'assenza, e avrebbero dovuto vigilare sull'adozione di tali dispositivi, prevenendo eventuali situazioni di pericolo. La decisione risulta, dunque, conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente (a cui è equiparabile l'appaltatore, che assuma il ruolo di subcommittente), dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, sicché, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n.44131 del 15/07/2015 Ud. - dep. 02/11/2015, Rv. 264974 - 01). Con particolare riferimento, poi, al capo cantiere dell'appaltatrice, a cui, nella ricostruzione dei giudici di merito, si interfacciava la sub-appaltatrice, con i suoi operai, va ricordato che, in tema di sicurezza sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative "contra legem", come appunto quella di lavorare sulla copertura, nei pressi di lucernai, senza adeguate protezioni e con la possibilità di rimuovere la copertura dei lucernai (Sez. 4, n. 4340 del 24/11/2015 Ud. - dep. 02/32/2016, Rv. 265977 - 01).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso 6 febbraio 2019.

Note

La decisione non presenta, dunque, alcuna lacuna motivazionale e risulta conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: non sono riconducibili a caso fortuito gli incidenti sul lavoro determinati da colpa del lavoratore, poiché le prescrizioni poste a tutela dei lavoratori mirano a garantire l'incolumità degli stessi anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, essi si siano venuti a trovare in situazione di particolare pericolo (Sez. 4, n. 4917 del 01/12/2009 Ud. - dep. 04/02/2010, Rv. 246643 - 01); il datore di lavoro (ma più in generale tutti i soggetti titolari di posizioni di garanzia nei confronti dei lavoratori, destinatari delle norme antinfortunistiche) sono esonerati da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018 ud. - dep. 14/02/2018, Rv. 272222 - 01).

In tema di infortuni sul lavoro, il committente dei lavori, sul quale incombe il dovere di vigilanza sull'operato del coordinatore per la sicurezza nominato, è civilmente responsabile per le violazioni commesse da quest'ultimo ed è, pertanto, tenuto al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite in giudizio (Sez. 4, n.46991 del 12/11/2015 ud. - dep. 26/11/2015, Rv. 265663 - 01). D'altronde, negli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità, è pacifico che, in tema di responsabilità dei padroni e dei committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c., il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie

dipendenze (Sez. civ. 3 n. 25373 del 12/10/2018 -Rv. 651162 - 01).

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.